

Controlla qui chi deve fare la revisione nel 2017

AUTOVEICOLI	PRIMA IMMATRICOLAZIONE NELL'ANNO (A)	GIÀ REVISIONATO NELL'ANNO (A)
Autovetture ad uso privato	2013	2015
Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t	2013	2015
Autocarri, autoveicoli a uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva non superiore a 3,5 t	2013	2015
Autobus fino a 16 posti con conducente e massa non superiore a 3,5 t	2016	2016
Autoambulanze con targa civile	2016	2016
Autovetture di piazza o di noleggio con conducente	2016	2016
Autovetture o autoveicoli M1 in servizio di linea (D)	2016	2016

RIMORCHI	PRIMA IMMATRICOLAZIONE NELL'ANNO (A)	GIÀ REVISIONATO NELL'ANNO (A)
Rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t (+)	2016	2016
Rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t (+)	(B)	(B)
Carrelli appendice	(E)	(E)

CICLOMOTORI	PRIMA IMMATRICOLAZIONE NELL'ANNO (A)	GIÀ REVISIONATO NELL'ANNO (A)
Ciclomotori tutti (C)	2013	2015

MOTOVEICOLI	PRIMA IMMATRICOLAZIONE NELL'ANNO (A)	GIÀ REVISIONATO NELL'ANNO (A)
Motocicli / Motocarri (C)	2013	2015

DISPOSIZIONI MINISTERIALI

La circolare R.U. 79298 del 11.08.2009 dispone che i **veicoli a motore** per i quali si è avuto **esito "ripetere" o "sospeso"** per i difetti riscontrati in fase di revisione, una volta ripristinati i difetti, **vengano sottoposti a nuova revisione** presso lo stesso centro di revisione che ha emesso l'esito o presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile di competenza.

SANZIONI

Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla **sanzione amministrativa** di una somma minima di **169,00 €** (118,30 se pagata entro 5 giorni). Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta. Nel caso in cui si circoli con un **veicolo sospeso dalla circolazione**, la sanzione minima sale a **1.957,00 €** (1369,90 se pagata entro 5 giorni). Non è più previsto il ritiro della carta di circolazione, sulla quale viene però annotato che il veicolo non può circolare fino al superamento della revisione o solo per recarsi a fare la revisione.

CHI

- **Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta** entro l'anno indicato nella prima colonna.
- **Tutti i veicoli già revisionati** (art. 80 CdS) negli anni indicati nella seconda colonna.
- **I veicoli considerati atipici** (con particolari caratteristiche indicate nel libretto di circolazione) sono soggetti a revisione biennale. Tra i veicoli atipici rientrano i **veicoli di interesse storico iscritti negli appositi registri di veicoli storici previsti dalla legge e pertanto sono soggetti a revisione biennale.**

QUANDO

In base al Decreto 408 del 6 agosto 1998 bisogna effettuare:

- **la prima revisione** entro il mese corrispondente alla data di immatricolazione, anche per i veicoli di prima immatricolazione estera mai sottoposti a visita e prova;
- **le revisioni successive** entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione.

NOTE

- (+) Non possono essere revisionati presso i Centri privati autorizzati.
- (A) Sono esclusi già dall'obbligo della revisione i veicoli sottoposti a collaudo (art. 7 CdS).
- (B) Per essi la revisione deve essere disposta con apposito decreto.
- (C) Se destinati al servizio di piazza o da noleggio con conducente, sono soggetti a revisione annuale.
- (D) Trattasi di veicoli della categoria M1 (autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni) con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane.
- (E) Vanno sottoposti a revisione unitamente al veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.

INFO E PRENOTAZIONI

Tel. **0371 410 647 - 410 303**

Whatsapp: **334 9447667**

revisionilaudense

www.revisionilaudense.it
email: larevisione@fiscali.it

CENTRO REVISIONI LAUDENSE

Viale Milano, 76 - Località S. Grato - 26900 LODI

da Lunedì al Venerdì: 8.15-12.15 - 14.00-18.00 Sabato: 8.30-12.00



MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA

Autorizzazione n.5 del 10/12/2003